Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI - MONTALCINI
via G. Garibaldi, 109 - 23873 Missaglia (LC)
Tel: 039 9241242 - Fax: 039 9241095
c.f. 94033440135
sito: www.icsmissaglia.gov.it
email: LCIC829001@istruzione.it - lcic829001@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Deliberato dal Collegio Docenti in data ----------
Approvato dal Consiglio di Istituto in data ----------

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del vigente Regolamento d'Istituto

INDICE

PREMESSA
- Finalità del protocollo

PARTE I
BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Il bullismo
- Il cyberbullismo
- Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale

PARTE II
LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

- Legge n. 71 del 29 maggio 2017
- Le responsabilità
- Principale normativa scolastica di riferimento

PARTE III
COSA FARE? LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

- Responsabilita' delle varie figure scolastiche
- L'intervento in casi di cyberbullismo: schema procedure scolastiche

Allegato: Tabella sanzioni disciplinari

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo attivando strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio.

Questo documento è stato prodotto al fine di accrescere conoscenze e competenze degli operatori della scuola e delle famiglie per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del cyberbullismo.

PARTE I

- **BULLISMO**

Bullismo: fenomeno che viene definito come *il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica*.

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze **intenzionali** e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo
- Azioni **continuative** e persistenti
- Azioni che mirano **deliberatamente** a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico
- **Disparità di forze** tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO / LITIGIO / REATO.

- **CYBERBULLISMO**

Cyberbullismo: esistono diverse definizioni di questo termine, ma in generale il *cyberbullismo* è una delle forme che può assumere il bullismo la cui sua evoluzione è legata all'avanzamento delle nuove tecnologie. Il cyberbullismo consiste nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici.

Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile: si usa per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare, giocare; le nuove tecnologie quindi sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo **espongono i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.**

Tipologie di cyberbullismo

A.L. Pennetta (a cura di), "La responsabilità giuridica per atti di bullismo", G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pag. 84

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un *flame* (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il *flaming* avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le *molestie*, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira".

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Trickery e ***Outing***: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima. Il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

- **PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO AL BULLISMO TRADIZIONALE**

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico. Ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

-l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;

- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso de-umanizzandola;

- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";

- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;

- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;

- l'assenza di limiti spazio-temporali: "posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza";

- non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, **nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante**: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato *online*, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.

Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo ci porta a evidenziare queste principali differenze:

BULLISMO	**CYBERBULLISMO**
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe.	I cyberbulli possono essere sconosciuti.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video 'postati' possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la 'protezione' del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio (N.B. ogni computer lascia le "impronte" che possono essere identificate dalla polizia postale).

I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitare la consapevolezza.
Sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i cosiddetti 'bulli/vittime') lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.	Pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo "tradizionale".
Gli atti devono essere reiterati.	Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo. In rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.

PARTE II

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

- **LEGGE N. 71 DEL 29 MAGGIO 2017**

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella **Gazzetta del 3 giugno 2017** è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato

personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i docenti viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Il dirigente, in collaborazione con il Referente, che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio.

Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (**art. 612- bis c.p.**).
In caso di condotte di ingiuria (**art. 594 c.p.**), diffamazione (**art. 595 c.p.**), minaccia (**art. 612 c.p.**) e trattamento illecito di dati personali (**art. 167 del codice della privacy**) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

- **LE RESPONSABILITÀ**

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del Bullo Minore;
b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale, a meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che "*I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici*."
Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.
La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "*misure preventive*" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

- **PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO**

-"Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo -aggiornamento 2021 - per le istituzioni di ogni grado.

- "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo -aggiornamento 2017 - per le istituzioni di ogni grado.

- Legge n. 71 del 27 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

- Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

- Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti". In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (…) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

- Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

- DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

PARTE III

COSA FARE? LE RESPONSABILITÀ' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

- **RESPONSABILITÀ' DELLE FIGURE SCOLASTICHE**

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo **il dirigente scolastico:**

- individua attraverso il collegio dei docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo **il referente del "bullismo e cyberbullismo"**:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo **il collegio docenti:**

- prevede, all'interno del PTOF, progetti, attività e corsi di formazione per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti agli alunni, alle famiglie al personale scolastico.

- ❑ promuove azioni di sensibilizzazione al contrasto al bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo **il consiglio di classe:**

- ❑ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- ❑ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- ❑ collabora con figure esterne all'istituto (psicologo, educatore, ASST del territorio, servizi psico-socio-educativi);
- ❑ sanziona episodi di bullismo accertato, privilegiando il ricorso a provvedimenti disciplinari di tipo educativo.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo **i docenti**:

- ❑ intraprendendo azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- ❑ valorizzano nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti;
- ❑ prestano attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico degli studenti;
- ❑ monitorano atteggiamenti degli alunni considerati sospetti o preoccupanti, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- ❑ si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo **il personale non docente**:

- ❑ presta attenzione a tutti i locali della scuola (cortili, bagni, palestre, spogliatoi...) in modo da prevenire e scoraggiare atti di bullismo;
- ❑ segnala tempestivamente ai docenti e al dirigente scolastico eventuali episodi di bullismo di cui è venuto a conoscenza o a cui ha assistito personalmente.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo **i genitori**:

- ❑ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber-bullismo;
- ❑ sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- ❑ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allarmarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ❑ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- ❑ conoscono le sanzioni previste allegate al suddetto regolamento nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo **gli studenti e le studentesse**:

- ❑ sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- ❑ si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- ❑ imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;

- ❏ rispettano il divieto di utilizzo di telefoni cellulari o acquisizione/riproduzione di immagini, filmati o registrazioni vocali mediante dispositivi elettronici all'interno della scuola o durante le attività scolastiche, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- ❏ sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato;
- ❏ accettano la diversità, attraverso comportamenti inclusivi verso il prossimo, il rispetto reciproco e il dialogo;
- ❏ collaborano con tutte le componenti scolastiche al fine di contrastare e prevenire possibili situazioni di discriminazione e/o di bullismo.

- **L'INTERVENTO IN CASI DI CYBERBULLISMO**

L'Istituto adotta insieme al presente regolamento la tabella delle sanzioni disciplinari al fine di sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del cyberbullismo.
Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. ll cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.
In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare". Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Instagram di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

Schema procedure scolastiche in caso di atti di cyberbullismo

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ'
1. SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Educatori Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo. I docenti del consiglio di classe informati di un episodio di bullismo / cyber- bullismo segnalano ***via mail*** il caso al coordinatore, al DS e al referente del cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referente bullismo Referente di plesso Coordinatore di classe	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni coinvolgendo i soggetti interessati.

3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referente bullismo Coordinatori Consiglio di classe/interclasse Docenti Alunni Genitori Psicologi	● Incontri con gli alunni coinvolti ● Interventi/discussioni in classe ● Informazione e coinvolgimento dei genitori ● Responsabilizzazione degli alunni coinvolti ● Ridefinizione di regole di comportamento di classe ● Predisposizione da parte dei docenti del team e del consiglio di classe coinvolto di eventuali piani educativi /didattici mirati alla risoluzione del problema evidenziato ● Counseling psicologico
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Referente bullismo Docenti Alunni Genitori	● Lettera disciplinare / ammonimento scritto ● Lettera di scuse da parte del bullo ● Scuse in un incontro con la vittima ● Compito sul bullismo/cyberbullismo ● Sanzioni disciplinari (convocazione consiglio di classe straordinario **con la presenza del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore e del Referente bullismo**)
5. VALUTAZIONE	Dirigente Referente bullismo Consiglio di classe/interclasse Docenti	Valutazione dopo gli interventi educativi e disciplinari ● il problema è risolto: attenzione e osservazione costante ● la situazione continua: prosecuzione degli interventi